

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Elena Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero *omissis* del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, promossa con atto di citazione da

SOCIETA' MUTUATARIA E FIDEIUSSORI

- attori -

contro

BANCA

- convenuta-

CONCLUSIONI: all'udienza del 16 luglio 2015 i procuratori delle parti concludevano come segue:

per gli attori:

NEL MERITO:

- accertarsi e dichiararsi la simulazione ovvero la nullità e/o la invalidità dei contratti di mutuo di cui è giudizio entrambi sottoscritti in data 29/09/2011 a Ministero Notaio – Repertorio n. *omissis* Raccolta n. *omissis* contratto rubricato al n. *OMISSIS* di € 150.000,00 e del contratto di mutuo ipotecario rubricato al n. *omissis* a Ministero Notaio– Repertorio n. *omissis* Raccolta n. *omissis* di ulteriori € 350.000,00, ex art. 1418 e ss. c.c., art. 1325 n. 2 c.c., art. 1343 c.c. e 1344 c.c. e comunque per il motivi di cui in narrativa;

- accertarsi e dichiararsi, nei confronti di tutti gli attori, nella loro qualità di fideiussori, la nullità/invalidità e/o inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nei contratti di mutuo di cui è giudizio, entrambi sottoscritti in data 29/09/2011 a Ministero Notaio– Repertorio n. *omissis* Raccolta n. *omissis* contratto rubricato al n. *omissis* di € 150.000,00 e del contratto di mutuo ipotecario rubricato al n. *omissis* a Ministero Notaio– Repertorio n. *omissis* Raccolta n. *omissis* di ulteriori € 350.000,00 particolarmente in relazione alla indeterminatezza delle condizioni pattuite, alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa;

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02 dicembre 2015

- di conseguenza accertarsi e dichiararsi la invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni rilasciate dagli odierni attori e delle iscrizioni ipotecarie iscritte in data 5/10/11 rispettivamente n. omissis e n. omissis e conseguentemente la loro invalidità e/o inefficacia in quanto accessorie a titoli invalidi e/op inefficaci;
- accertarsi e dichiararsi nei confronti di tutti gli attori l'inadempimento da parte della BANCA convenuta agli obblighi di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari di mutuo oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di spese, interessi usurari ed anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti tra le parti nei contratti di mutuo de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge 108/96) per un totale di € 157.251,02 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, da parte della BANCA;
- accertarsi e dichiararsi la legittimità della sospensione del pagamento dell'importo di cui alle presunte rate di mutui di cui è giudizio da parte degli odierni attori;
- conseguentemente procedersi alla nuova ricostruzione dei rapporti di mutuo di cui è giudizio, depurati di tutti gli importi illegittimamente addebitati dalla BANCA convenuta per le rate scadute e per le rate a scadere fino al termine dei finanziamenti; compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della società attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito della odierna attrice e dei fideiussori odierni attori e a credito della BANCA convenuta, che in ogni caso si contestano;
- In ogni caso ordinarsi alla BANCA convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischio sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11/02/91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

IN VIA ISTRUTTORIA

- si insiste per la ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare l'invalidità e/o la inefficacia delle clausole contrattuali di cui ai due contratti di mutuo entrambi sottoscritti in data 29/09/2011 a Ministero Notaio- Repertorio n. omissis Raccolta n. omissis contratto rubricato al n. omissis di € 150.000,00 e del contratto di mutuo ipotecario rubricato al n. omissis a Ministero Notaio- Repertorio n. omissis Raccolta n. omissis di anteriori € 350.000,00, di cui è giudizio e la quantificazione dei relativi addebiti, ricalcolando il nuovo piano di ammortamento depurato di tutti gli illeciti riscontrati;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni eventualmente formulate da controparte.

per la convenuta:

In via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 164, quarto comma c.p.c. per l'assoluta indeterminatezza della causa petendi e del petitum per le ragioni di cui in narrativa

Nel merito: Respingersi, per le ragioni indicate in narrativa, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

In via subordinata nella denegata ed esclusa ipotesi venisse accertata una difformità tra il tasso nominale indicato nel contratto di mutuo di cui è causa ed il tasso effettivamente applicato al rapporto di mutuo, accertare e dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti applicando il tasso indicato in luogo di quello concretamente applicato dall'istituto

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02 dicembre 2015

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifiuti.

Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande dovessero venir formulate da parte attrice

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare è fondata l'eccezione svolta da parte convenuta in relazione alla carenza di legittimazione attiva dei FIDEIUSSORI atteso che i predetti non hanno sottoscritto i contratti di mutuo di cui causa, né parte attrice ha depositato fideiussioni prestate dai predetti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla SOCIETÀ MUTUATARIA.

Non sussiste, quindi, un loro interesse all'accertamento dell'inadempimento della convenuta e alla dichiarazione di nullità dei mutui oggetto di esame.

Per quanto concerne il merito si osserva quanto segue.

Parte attrice ha agito in giudizio, chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario del 29 settembre 2011, perché simulati e/o nulli per difetto di causa o per causa illecita, lamentando anche la pattuizione di interessi usurari.

Contesta, inoltre, la nullità della clausola relativa agli interessi lamentando la violazione, per effetto della pattuizione del piano di ammortamento a rate costanti (o "alla francese") del divieto d'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.

La Banca convenuta ha contestato tutte le domande formulate dagli attori ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento.

Sulla nullità dei mutui per mancanza di causa

Deve essere esclusa la illiceità dei contratti di mutuo oggetto di causa trattandosi di mutui fondiari e non di mutui di scopo, come si evince dalla previsione di rimborso delle somme in dieci anni, della garanzia concessa su immobili, della formulazione letterale del negozio, da cui emerge come non si tratti di mutui di scopo mancando qualsiasi vincolo di destinazione della somma.

Mentre il mutuo di scopo è connotato dall'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti (Cass., n.943/2012) e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo (nullità ora ricondotta alla mancanza di causa negoziale ai sensi dell'art. 1418 c.c., ora all'illiceità della causa stessa per essere stato il contratto voluto e attuato in frode alla legge, ex art. 1344 c.c.), invece il credito fondiario, secondo la nozione contemplata nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, richiamato nei contratti di mutuo del 29 settembre 2011, ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

Il mutuo fondiario monetizza nell'immediato il valore di scambio del bene immobile (Corte cost., 22 giugno 2004, n. 175) e permette, a differenza del mutuo ordinario o dell'apertura di credito, una durata medio - lunga, ciò essendo sufficiente a integrarne la causa concreta.

Anche la tesi della simulazione è stata disattesa dalla Suprema Corte (sent. n. 23669/2006), affermandosi "l'inconferenza del fenomeno simulatorio ai fini di una esatta ricostruzione delle fattispecie esaminate, dal momento che il successivo finanziamento con la contestuale garanzia ipotecaria risultano effettivamente voluti dalle parti".

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02 dicembre 2015

Essendo il contratto di mutuo fondiario connotato dalla concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (Cass. n. 943/12).

Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, anche per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (Cass. n. 2866/13; Cass. 19282/2014).

Sull'ammortamento alla francese

Gli attori sostengono l'applicazione occulta dell'anatocismo a seguito della modalità di ammortamento del mutuo alla francese citando la nota sentenza n. 113/2008 Tribunale di Bari (sentenza isolata nella giurisprudenza di merito) nella quale il Giudice ha confuso il tema del tasso effettivo (non indicato in contratto) con quello dell'anatocismo.

Si osserva che si ha interesse composto, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.

Però la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

In sostanza, è pacifico che con un mutuo a rate mensili il tasso effettivo è superiore a quello nominale, ma ciò non per effetto dell'anatocismo, ma del fatto che ad ogni mese il mutuatario paga gli interessi maturati nel mese precedente.

L'apparente pregiudizio del mutuatario deriva non dalla produzione di interessi sugli interessi, ma dalla più lenta riduzione del debito residuo, indotta dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati.

Sull'usura oggettiva e soggettiva.

Gli attori sostengono che nella fattispecie sarebbe stato convenuto un tasso moratorio usurario, in quanto superiore al tasso soglia previsto nel periodo, e la sussistenza di usura soggettiva.

All'uopo hanno depositato consulenza tecnica contabile.

Non è condivisibile la modalità di calcolo utilizzata da parte attrice, la quale deduce l'usurarietà del tasso moratorio limitandosi a confrontarlo con il tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi.

La verifica dell'usura non può essere circoscritta al tasso di mora; quest'ultimo non può essere enucleato e trattato separatamente. Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato. La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia.

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02 dicembre 2015

Nel caso di specie si osserva che proprio dalla Consulenza depositata da parte attrice risulta che non vi è usura oggettiva in quanto l'unica usura rilevata dal consulente, secondo un esame dei contratti e dei piani di ammortamento, è quella qualificata come "soggettiva".

Va, peraltro, evidenziato che, a ogni buon conto, anche ove si volesse ritenere che gli interessi moratori siano superiori al tasso soglia questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui l'eventuale nullità ex art. 1815, comma 2 c.c., in ragione della pacificamente riconosciuta autonomia funzionale tra le diverse tipologie di interessi, riguarderebbe unicamente la clausola in questione e non travolgerebbe l'onerosità del contratto, rendendo l'operazione di finanziamento gratuita.

Nel caso di specie il problema non sussiste in quanto non risulta che siano stati applicati interessi moratori.

Per quanto riguarda la pattuizione con cui è stata prevista la possibilità per il mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto si osserva che la commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso-soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento.

Tale voce di costo costituisce una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all'erogazione del credito.

La multa penitenziale non rappresenta una penale in quanto l'atto di recesso non costituisce né presuppone un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto.

Peraltro se ne osserva l'irrelevanza nella fattispecie alla luce della circostanza che si tratta di previsioni meramente potenziali, subordinate al verificarsi di eventi futuri che non si sono verificati.

Parte attrice, infine, sostiene l'addebito nei suoi confronti di interessi soggettivamente usurari, ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica.

Sul punto parte attrice nulla prova, né chiede di provare, limitandosi ad allegare una sua situazione di difficoltà finanziaria senza dimostrare la sproporzione degli interessi convenuti, e precisamente la sussistenza di uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti a una sola delle parti (cfr. Cass. n. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale, e la sua condizione di difficoltà economica o finanziaria, difficoltà che non si desume dall'esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, non sia in grado di ottenere altrove, e a condizioni migliori, la prestazione di denaro a lui occorrente.

Alla luce delle considerazioni suesposte, non vi può essere spazio per alcun accertamento di natura istruttoria, dovendosi ritenere l'azione proposta da parte attrice infondata per l'erroneità delle stesse premesse giuridiche sulle quali si basa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- dichiara la carenza di legittimazione attiva dei FIDEIUSSORI;
- rigetta le domande formulate da parte attrice;

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02 dicembre 2015

- condanna LA SOCIETA' MUTUATARIA ED I FIDEIUSSORI in solido al pagamento in favore della BANCA delle spese di lite che liquida in euro 11.810,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Treviso, 2 dicembre 2015

Il Giudice
Elena Rossi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS